



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/9 del 23.6.2020

## Sostituzione del punto 5 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 4/30 del 6.2.2020

### 5. Studi Professionali di Fisioterapia

Gli Studi Professionali di Fisioterapia sono strutture dove possono essere erogate prestazioni terapeutiche riconducibili al profilo professionale del fisioterapista di cui al D.M. 741/1994.

Il fisioterapista opera sulla base della diagnosi e delle prescrizioni del medico fisiatra (D.M. 14 settembre 1994, n. 741 e L. n. 251/2000) al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del paziente.

Gli Studi Professionali di Fisioterapia sono strutture nelle quali è esercitata un'attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale su quello organizzativo. Tale profilo è riscontrabile non solo quando il professionista opera singolarmente, ma anche in presenza di studi associati di fisioterapia e comunque quando siano erogate prestazioni, da parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica.

Nello Studio Professionale di Fisioterapia non è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possono comportare rischio per il paziente (le Norme C.E.I. 64-8 sez. 710 configurano questa tipologia di struttura come ambiente di tipo 1).

L'utilizzo di tali apparecchiature da parte dei fisioterapisti, richiedendo la presenza del medico, può essere effettuato esclusivamente negli studi professionali medici e negli ambulatori di recupero e riabilitazione funzionale, ai quali si applicano i requisiti previsti ai punti 4.1 e 4.2 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 4/30 del 6.2.2020.

Per gli Studi Professionali di Fisioterapia non è previsto il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (parere di compatibilità) da parte della Regione. Ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 229/1999 e della legge regionale n. 10/2006 per gli Studi Professionali di Fisioterapia è previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte del Comune territorialmente competente.

Per quanto concerne l'accreditamento della struttura da parte della Regione, è prevista la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione regionale e in riferimento alle esigenze assistenziali del territorio di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2006.

### Requisiti ulteriori per l'accreditamento dello studio professionale di fisioterapia

Ai fini dell'accreditamento, lo Studio Professionale di Fisioterapia deve essere in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:

- il professionista deve certificare il possesso di almeno due anni di attività, presso centri di riabilitazione pubblici o privati accreditati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- il professionista deve garantire l'aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente normativa;
- le prestazioni terapeutiche devono essere eseguite in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, in coerenza con la Delib.G.R. n. 11/7 del 21 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- relazione sintetica di presentazione della struttura riguardante l'organizzazione, la tipologia e i volumi delle prestazioni, l'organigramma e la dotazione organica comprensiva dei titoli di studio e di specializzazione posseduti dal personale sanitario/tecnico.